Nelle valutazioni antiabuso l'Agenzia sceglie le operazioni societarie tassate

Riorganizzazioni

Nel confronto tra opzioni quelle neutrali spesso risultano perdenti

Alessandro Germani

Semaforo rosso ad una riorganizzazione composita (conferimento più scissione neutrali) se l'alternativa è un conferimento di minoranza che in assenza dei requisiti è tassato. È questa la sintesi della risposta dell'agenzia delle Entrate n. 497 di ieri.

Alfa holding è detenuta da due rami familiari, con i figli al 48% e i genitori al 2 per cento. La holding controlla direttamente l'operativa Beta, ed entrambe possiedono altre partecipazioni minoritarie. Un ramo possiede poi anche Delta (figlio al 90% e genitore al 10%).

La prima soluzione consiste nei seguenti step:

1. donazione del 2% di Alfa holding dai genitori ai rispettivi figli e donazione ulteriore del 10% di Delta dal genitore al figlio;
2. conferimento di un figlio del suo 50% in una newco unipersonale e dell'altro figlio in Delta (sempre unipersonale), sfruttando la neutralità indotta ex articolo 177 c. 2-bis del Tuir.

L'alternativa sarebbe una scissione totale non proporzionale asimmetrica di Alfa a favore di una newco e di Delta, detenute dai figli (senza genitori). Le partecipazioni in Beta e Gamma verrebbero conferite in neutralità (articolo 175 del Tuir) ad una nuova holding (detenuta al 50% dalle società dei figli).

L'Agenzia osserva che le donazioni integrerebbero il requisito della unipersonalità della holding conferitaria necessario alla neutralità indotta. Tuttavia, posto che Alfa è una holding, va applicata la demoltiplicazione a tutte le partecipazioni detenute da Alfa stessa e da Beta, per verificare che si superi la soglia di qualificazione. Poiché ciò non è integrato per tutte le partecipazioni, non si applica il realizzo controllato del comma 2-bis.

Venendo ai profili abusivi, per le Entrate la soluzione alternativa (neutrale) va messa a confronto con la costituzione di due holding familiari, che non beneficiano della neutralità né del comma 2 dell'articolo 177, non integrando il controllo, né del comma 2-bis, difettando l'unipersonalità della società conferitaria. La riorganizzazione mira quindi ad un indebito vantaggio fiscale, è priva di sostanza economica e comporta un numero superfluo di operazioni. La finalità sarebbe solo il risparmio d'imposta indebito. La risposta è sulla falsariga della recente n. 493 (si veda Il Sole 24 Ore del 21 luglio) ma poiché la relazione illustrativa del decreto sull'abuso ha chiarito che il contribuente è libero di scegliere la strada fiscalmente più conveniente, questo dietrofront dell'Agenzia desta perplessità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA